REGOLAMENTO (CEE) N. 3736/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

recante cessazione delle imputazione al beneficio delle basi di riferimento da prendere in considerazione per l'anno 1992, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8 ; che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del summenzionato regolamento, la Commissione può prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1509/92 del Consiglio (3), la Polonia è stata ritirata a partire dal 1° marzo 1992 dalla lista dei paesi beneficiari riportata all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3831/90 ; che, conseguentemente, il regime preferenziale è terminato per questo paese il 29 febbraio 1992 ;

considerando che per i prodotti del codice NC 2523 originari della Polonia, la base di riferimento era fissata a 7 837 000 ecu ; che alla data del 16 luglio 1992 il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1992 ha oltrepassato la base di riferimento in questione ;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sulla suddetta base di riferimento nei confronti della Polonia per quanto riguarda il prodotto in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 27 dicembre 1992 le imputazioni sulla base di riferimento da prendere in considerazione per il 1992 con regolamento (CEE) n. 3831/90 relative al prodotto indicato nella seguente tabella, originario della Polonia, non sono più ammesse :

Codice NC	Designazione delle merci
2523	Cementi idraulici

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 del Consiglio (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).
(3) GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1.